

**Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta  
dell'Assemblea legislativa regionale n. 185 del 10 giugno 2025**

**VALORIZZAZIONE DEL TITOLO DI DOTTORATO DI RICERCA**

**Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

L'articolo individua l'obiettivo della legge, volta alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e non comporta, quindi, alcun onere.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

L'articolo definisce i termini utilizzati nella legge e non comporta, quindi, alcun onere.

**Art. 3**

*(Punteggio aggiuntivo per il titolo di dottore di ricerca)*

L'articolo prevede l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo ai candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca nei concorsi pubblici regionali e non comporta, quindi, alcun onere.

**Art. 4**

*(Incentivi alla ricerca e alla formazione)*

L'articolo promuove l'accesso dei dottori di ricerca in varie opportunità professionali, oltre a programmi di formazione e aggiornamento specifici.

Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria in quanto gli adempimenti possono essere agevolmente realizzati dal personale già assegnato alla struttura competente, il cui onere risulta stanziato a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027, anche mediante l'efficientamento della stessa struttura con una riorganizzazione delle attività svolte al suo interno. Lo stesso personale si avvarrà delle dotazioni strumentali già in uso presso la struttura.

**Art. 5**

*(Monitoraggio e valutazione)*

L'articolo prevede l'istituzione di una commissione incaricata sia del monitoraggio dell'attuazione della legge che della redazione di una relazione annuale da presentare al Consiglio-Assemblea legislativa.

Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria in quanto la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito mentre gli adempimenti in capo alla Giunta regionale possono essere agevolmente realizzati dal personale già assegnato alla struttura competente, il cui onere risulta stanziato a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027, anche mediante l'efficientamento della stessa struttura con una riorganizzazione delle attività svolte al suo interno. Lo stesso personale si avvarrà delle dotazioni strumentali già in uso presso la struttura.

**Art. 6**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria della legge.